







ROMA CAPITALE

Municipio Roma I Centro

ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA I CENTRO
- 8 NOV. 2018
Protocollo CA/ 213808

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio del Municipio

Proposta di Delibera di Assemblea Capitolina di iniziativa Municipale avente come oggetto: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e tenuta del Registro Comunale della bigenitorialità

AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO		<p>Premesso</p> <p>che la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.18 comma 1 "Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori... i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo";</p>
<p>LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO Sabrina Alfonsi</p> 		
<p>Il Consigliere proponente Daniela Spinaci</p> 		
<p>Il Presidente del Consiglio Municipale Davide Curcio</p> 		
<p>PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267</p>		
<p>PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO</p>	<p>PARERE RAGIONIERE GENERALE</p>	
<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.</p>		
<p>IL DIRETTORE</p> 	<p>IL RAGIONIERE GENERALE</p>	

che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica 176/1991;

che la Legge 8 febbraio 2006, n.54:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bi-genitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

che l'art. 337 ter del Codice Civile prevede espressamente che *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"*;

Considerato

che il diritto del figlio a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e prescrizioni del codice civile - come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

che la creazione e la tenuta di un Registro Comunale della Bigenitorialità, già in essere e già approvato con successo in molti Comuni italiani, consentirà a chiunque lavori professionalmente a contatto con i minori di inviare ad ambedue i genitori le comunicazioni relative ai minori;

che con la disponibilità di tale Registro entrambi i genitori del minore avranno pertanto la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione e/o residenza legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

che con l'istituzione del Registro Comunale della bigenitorialità l'Amministrazione avrà modo di applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali ottenendo al contempo l'adempimento del dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, ed il riconoscimento del diritto di entrambi di partecipare e conoscere tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

che l'istituzione del Registro appare anche agevolare la realizzazione del diritto della donna a fruire di pari opportunità nel lavoro e nella vita privata;

che Roma Capitale attraverso una serie di servizi ed attività opera nelle pratiche di sostegno alle famiglie anche nei momenti di maggiore criticità e che, pertanto, il sostegno al principio della bigenitorialità appare meritevole di sfociare in iniziative concrete da parte dell'Amministrazione;

che l'art 9 del Regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione C. C. n. 10 dell'8 febbraio 1999 e ss.mm.ii., prevede che *"I Consigli Circoscrizionali esercitano autonomamente l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale nelle forme e nei modi di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. La proposta deve essere obbligatoriamente esaminata dal Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale informa per iscritto circa l'esito della proposta il Presidente della Circoscrizione che, nella prima seduta utile, ne informa il Consiglio"*;

che l'art. 53, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 100 del 25 luglio 2002 e ss.mm.ii., dispone che *"Le proposte di iniziativa dei Consigli dei Municipi – approvate con la maggioranza assoluta dei componenti – sono trasmesse dal Presidente del Municipio al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito presso la Segreteria Generale che provvede, entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione, all'invio delle proposte medesime al Sindaco, all'Assessore competente ed ai competenti uffici i quali esprimono i prescritti pareri entro il termine indifferibile di quindici giorni. Trascorso detto termine le proposte sono trasmesse, sempre a cura della Segreteria Generale, alle competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta se competente per materia"*;

che si ritiene pertanto opportuno proporre alla competente Assemblea Capitolina di approvare

Visto

-l'art. 30 comma I della Costituzione Italiana;

-gli artt. 9 e 18 della Convenzione ONU sui Diritti per l'Infanzia del 20.11.1989, ratificata in Italia nel 1991;

-l'art. 5 della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata in Italia nel 1985;

-l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;

-gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

-la legge 54/2006;

-l'art. 337 ter Codice Civile;

Atteso che in data 8.11.18 il Direttore del Municipio Roma I Centro ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore del Municipio Roma I Centro

F.to C. M. L'Occaso";

Atteso che la Commissione Politiche Sociali del I Municipio Roma Centro in data _____ ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera di iniziativa Municipale;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di delibera di iniziativa Municipale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina:

Premesso

che la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.18 comma I *"Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori... i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo"*;

che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica 176/1991;

che la Legge 8 febbraio 2006, n.54:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bi-genitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

che l'art. 337 ter del Codice Civile prevede espressamente che *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,*

educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

Considerato

che il diritto del figlio a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e prescrizioni del codice civile - come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

che la creazione e la tenuta di un Registro Comunale della Bigenitorialità, già in essere e già approvato con successo in molti Comuni italiani, consentirà a chiunque lavori professionalmente a contatto con i minori di inviare ad ambedue i genitori le comunicazioni relative ai minori;

che con la disponibilità di tale Registro entrambi i genitori del minore avranno pertanto la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione e/o residenza legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

che con l'istituzione del Registro Comunale della bigenitorialità l'Amministrazione avrà modo di applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali ottenendo al contempo l'adempimento del dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, ed il riconoscimento del diritto di entrambi di partecipare e conoscere tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

che l'istituzione del Registro appare anche agevolare la realizzazione del diritto della donna a fruire di pari opportunità nel lavoro e nella vita privata;

che Roma Capitale attraverso una serie di servizi ed attività opera nelle pratiche di sostegno alle famiglie anche nei momenti di maggiore criticità e che, pertanto, il sostegno al principio della bigenitorialità appare meritevole di sfociare in iniziative concrete da parte dell'Amministrazione;

che si ritiene pertanto opportuno approvare l'istituzione del Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità ed il relativo Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della bigenitorialità;

Visto

-l'art. 30 comma I della Costituzione Italiana;

-gli artt. 9 e 18 della Convenzione ONU sui Diritti per l'Infanzia del 20.11.1989, ratificata in Italia nel 1991;

-l'art. 5 della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata in Italia nel 1985;

-l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;

-gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

-la legge 54/2006;

-l'art. 337 ter Codice Civile;

Atteso che in data il Direttore del ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore

F.to ";

che in data il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: ";

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario - Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

1. di approvare l'istituzione del Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità;
2. di approvare il "Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della bigenitorialità" contenuto nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

1. È istituito presso il Comune di Roma il registro della bigenitorialità.
2. Il Registro ha il fine di tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi del Comune di Roma che li riguardino direttamente avendo, pertanto, rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non fa sorgere diritti od obblighi in contrasto con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Roma. Ai soli fini del presente regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti del giudice tutelare. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel Registro.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio Anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Roma da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale Anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Il minore non può essere iscritto nel Registro quando, su segnalazione dell'altro genitore o d'ufficio, sia verificato che il genitore richiedente è privo dei requisiti di cui al comma 1.
5. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore, ove consentito dalla legge.

Articolo 3 – Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune di Roma apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestazione potrà essere consegnata solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata esclusivamente per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 – Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune di Roma verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. È compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.
4. Il Comune di Roma comunica ai genitori il provvedimento di cancellazione d'ufficio o su richiesta

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

Il Comune di Roma si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro Comunale della bigenitorialità, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della bigenitorialità viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento delle attività di propria competenza, ove consentito dalla legge.